

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 156 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. N° 467 del 12 settembre 2017)

Sede legale: Via G.B. Lulli, n° 42 – 90145 Palermo
Tel. 091/6833511 – Fax: 091 6819807
e-mail: info@consorziobonifica.it
pec: palermo@pec.consortiobonificasicilia.it
Codice fiscale n. 04559000825

Protocollo N.	Posizione N.	Sede:
Allegati N.		Palermo, li
Risposte a nota:		

AUTORITÀ ESPROPRIANTE:
(Ente utilizzatore/gestore - Persona giuridica pubblica art 59 R.D. 215/1933)
CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
Codice Fiscale 04559000825

BENEFICIARIO DELL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA: CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
per conto del Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Bonifica

Ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all'espropriaione

su immobili insistenti nei comuni di Poggioreale e Monreale (PA), necessari per l'esecuzione dei lavori di: "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone IVa e IVb – riefficientamento adduttore Renelli – Borghi e vasca Borghi – CUP I38B22000590001", ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 20 dello 01 aprile 2025 del 02 febbraio 2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo: "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone IVa e IVb – riefficientamento adduttore Renelli – Borghi e vasca Borghi – CUP I38B22000590001";

VISTO DDG di finanziamento dell'Assessorato Regionale dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura n° 3575 del 25/03/2025 nell'ambito della "Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2024/2027 – Accordo per la coesione della Regione Siciliana – Delibera Cipess n. 41/2024 – Interventi in Agricoltura" con il quale è stato finanziato il progetto denominato: "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone IVa e IVb – riefficientamento adduttore Renelli – Borghi e vasca Borghi – CUP I38B22000590001";

VISTA la deliberazione n. 01 del 13/01/2026 con la quale il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ha approvato la revisione con aggiornamento del piano particolare dei lavori di: "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone IVa e IVb – riefficientamento adduttore Renelli – Borghi e vasca Borghi – CUP I38B22000590001";

CONSIDERATO che l'esecuzione degli interventi in progetto interesserà aree o porzioni di terreno ricadenti nel Comuni di Poggioreale e di Monreale (PA), da occupare temporaneamente ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 denominato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità", come modificato dal Dlgs. 302/02 e dall'art.7 della L.241/90 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO, altresì, che la corretta esecuzione degli interventi in progetto richiede l'occupazione temporanea di due fasce in parallelo, entro le quali è posata la condotta esistente (area già espropriata), al fine di poter eseguire le lavorazioni in sicurezza;

VISTO il piano particellare delle occupazioni temporanee, ovvero il grafico descrittivo con accluso l'elenco delle ditte catastali proprietarie ed il calcolo dell'indennità provvisoria di occupazione, quest'ultima elaborata secondo i criteri dettati dall'art. 50, comma 1, del DPR 327/2001 allegato alla delibera di approvazione n. 01 del 13/01/2026;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 prevede che "*nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari a un dodicesimo di quella annua*";

CONSIDERATO che il computo delle indennità di occupazione temporanee non preordinate all'esproprio è il seguente:

- anni 2 (due) per i lavori di scavo, posa della nuova condotta e rinterro. L'occupazione dei terreni interessati dal tratto di condotta permarrà per tutto il periodo dell'intervento;
- qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione temporanea, il Consorzio di Bonifica 2 Palermo riconoscerà l'ulteriore indennità di occupazione temporanea;
- per ciascuna delle ditte catastali che subiranno l'occupazione temporanea è prevista una indennità come da piano particellare allegato;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in tutto formulati ed emanati in ottemperanza al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e con particolare riferimento al Titolo II - Capo XI del citato testo unico;

DISPONE

Art. 1 - Occupazione temporanea

L'occupazione temporanea non finalizzata all'espropriazione, a favore del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, C.F. 04559000825, con sede in Palermo, Via G.B. Lulli, n° 42, con contestuale precisazione, in via provvisoria, dell'indennità di occupazione, per la causale di cui in narrativa, sugli immobili siti nei comuni di Poggioreale e Monreale (PA) di cui al piano particellare ed elenco ditte allegati e costituenti parte integrante del

presente provvedimento; atti necessari all'esecuzione dei lavori di "Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di distribuzione irrigua zone IVa e IVb – riefficientamento adduttore Renelli – Borghi e vasca Borghi – CUP I38B22000590001", e pertanto, ne autorizza la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente al fine della corretta esecuzione delle opere;

Art. 2 - Indennità di occupazione temporanea

L'indennità di occupazione temporanea descritta nel Piano Particellare di cui in premessa, da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione dei beni immobili di loro proprietà, necessari alla corretta esecuzione dei lavori, è determinata ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. L'indennità complessiva sarà commisurata all'effettiva durata dell'occupazione temporanea. L'indennità calcolata per il soprassuolo sarà erogata solo se al momento dei lavori il terreno è effettivamente coltivato e sulla base della coltura effettivamente in produzione al momento della compilazione del verbale di consistenza. Nulla sarà dovuto a titolo di indennità per soprassuolo se al momento della stesura del verbale di consistenza, il terreno, è a riposo e se con i lavori di cui trattasi non si preclude/ritarda la coltivazione successiva. Nulla sarà dovuto a quella ditta catastale, anche se annoverata nel piano particellare, che non è stata in alcun modo interessata dall'esecuzione dei lavori.

Art. 3 - Notificazione dell'Ordinanza

Il presente decreto sarà notificato nei termini di legge alle ditte proprietarie nonché agli eventuali possessori, quali risultanti dal catasto erariale, con le forme degli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione dell'ordinanza medesima. Il compimento della presente Ordinanza di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data di emanazione a pena di nullità, ex art. 22-bis, comma 4, del DPR 327/2001; essa perderà di efficacia ove l'occupazione degli immobili non verrà effettuata nell'anzidetto termine di tre mesi dalla data della sua emissione.

Art. 4 - Esecuzione dell'Ordinanza e immissione in possesso

Il Consorzio darà esecuzione alla presente Ordinanza con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere secondo le modalità di cui all'art. 49 del DPR 327/2001 e s.m.i. La mancata notificazione ed esecuzione dell'Ordinanza di occupazione, nei modi e termini di legge, comporterà la sospensione degli effetti prodotti dall' ordinanza medesima.

In conformità alle disposizioni di legge vigenti, sarà incaricato dell'esecuzione del presente decreto il tecnico nominato dal Consorzio di Bonifica 2 Palermo che sarà munito di valido documento di riconoscimento:

Il suddetto tecnico è autorizzato ad accedere, congiuntamente o disgiuntamente con i suoi collaboratori, alle proprietà individuate nel Piano Particellare al fine di procedere alla formale immissione in possesso delle aree soggette a occupazione temporanea, in favore del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, per conto del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica. Le operazioni saranno svolte con il supporto di personale ausiliario ritenuto necessario.

Durante le operazioni di accesso sarà redatto lo stato di consistenza delle aree interessate.

Chiunque si opponga o interferisca con le operazioni, ostacolando l'attività degli incaricati, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente e potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni e ritardi arrecati alla realizzazione dell'opera pubblica.

L'immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza saranno formalizzate mediante verbali appositi, redatti in contraddittorio con la ditta proprietaria. In caso di assenza o rifiuto da parte della stessa, le operazioni saranno comunque eseguite alla presenza di almeno due testimoni, non dipendenti dal soggetto espropriante.

Ai sensi dell'art. 49, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato, potranno partecipare alle operazioni anche i titolari di diritti personali o reali sugli immobili interessati.

Art. 5 - Aventi diritto sull'indennità di occupazione temporanea

L'indennità di occupazione temporanea, ai sensi dell'art 50, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è dovuta alla ditta proprietaria degli immobili;

Art. 6 - Accettazione e pagamento dell'indennità di occupazione temporanea

Qualora la ditta proprietaria intenda accettare l'indennità di occupazione temporanea offerta, dovrà sottoscrivere il modello, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, trasmesso unitamente al presente decreto all'atto della redazione del verbale di consistenza, oppure, comunicarlo per iscritto all'intestato Consorzio di Bonifica entro 30 giorni successivi alla data d'immissione in possesso degli immobili. All'accettazione dovrà essere allegata la documentazione attestante la piena e libera proprietà degli immobili occupati.

L'indennità complessiva spettante alla ditta proprietaria sarà determinata al termine dell'occupazione, dopo la riconsegna delle aree occupate. In quella sede saranno determinate anche le eventuali ulteriori indennità dovute all'avente titolo in conseguenza dell'occupazione.

Art. 7 - Non accettazione dell'indennità di occupazione temporanea

In assenza di accordo sull'indennità di occupazione, la ditta proprietaria, o chiunque ne abbia interesse, potrà proporre istanza di rideterminazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri, ex art. 41 DPR 327/2001, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Nelle more procedurali, l'indennità complessiva di occupazione temporanea sarà determinata, al termine dell'occupazione, sulla base dell'indennità non condivisa e sarà depositata presso il ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - con ordinanza da pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il deposito sarà costituito. decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, in assenza di opposizioni di eventuali terzi aventi diritto all'indennità.

Art. 8 - Ricorsi ed opposizioni.

Contro la presente Ordinanza è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo che è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Il proprietario, se non condivide la determinazione della misura della indennità di occupazione, può chiedere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che la medesima sia stabilita dalla Commissione Provinciale e se non condivide la determinazione della Commissione,

può proporre l'opposizione alla stima.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

n.q. di RUP

Avv. Lucilla Mazzarisi


PER IL CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
Protocollo Arrivo N. 411/2026 del 04-02-2026
Doc. Principale - Copia Documento